

Conclusioni della ricorrente

- L'annullamento della decisione di non rinnovare il contratto della ricorrente;
- l'annullamento della decisione di trasferire la ricorrente presso un altro dipartimento;
- il risarcimento del danno materiale subito dalla ricorrente stimato per un importo mensile di EUR 1 320 a decorrere dal settembre 2012, maggiorato dell'interesse di mora calcolato al tasso di riferimento della Banca centrale europea, aumentato di due punti;
- il risarcimento del danno morale subito dalla ricorrente stimato per un importo di EUR 50 000
- la condanna della convenuta alle spese.

Ricorso proposto il 19 marzo 2012 — ZZ/Corte dei conti**(Causa F-39/12)**

(2012/C 138/89)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal, avvocati)

Convenuta: Corte dei conti

Oggetto e descrizione del litigio

Annullamento della decisione di rigetto, da parte della Corte dei conti, della domanda diretta al risarcimento di un comportamento illegittimo che avrebbe assertivamente causato alla parte ricorrente un danno materiale e morale

Conclusioni della parte ricorrente

- annullare la decisione di rigetto del 7 dicembre 2011 diretta contro la decisione di rigetto della domanda rivolta ad ottenere il riconoscimento di un comportamento illegittimo in capo alla Corte dei conti che le avrebbe causato un danno e fa sorgere la responsabilità extra-contrattuale dell'Unione europea;
- condannare la Corte dei conti al versamento di un'indennità a titolo di risarcimento del danno onde risarcire il danno morale in misura pari ad EUR 50 000 ed il danno materiale in misura pari alla differenza tra, da una parte, l'importo della retribuzione cui la parte ricorrente avrebbe potuto pretendere se avesse avuto una progressione di carriera nella media ed il suo grado attuale e, dall'altra, la differenza tra

l'importo della retribuzione cui avrebbe potuto pretendere se avesse continuato la sua carriera sino all'età legale della pensione e la sua pensione attuale;

- condannare la Corte dei conti alle spese.

Ricorso proposto il 21 marzo 2012 — ZZ/Parlamento**(Causa F-41/12)**

(2012/C 138/90)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti R. Adam e P. Ketter)

Convenuto: Parlamento europeo

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione del Parlamento europeo di risolvere il contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato della ricorrente e una domanda di risarcimento danni.

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione del Parlamento del 20 giugno 2011 recante risoluzione del contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato della ricorrente;
- se necessario, annullare la decisione esplicita del Parlamento europeo recante rigetto del reclamo;
- dichiarare che la ricorrente dovrà essere riassegnata presso il Parlamento europeo;
- in subordine, ove per assurdo il Tribunale non dovesse considerare possibile una pronuncia nel senso della reintegrazione, o considerare che una siffatta reintegrazione non sarebbe né nell'interesse della ricorrente, né in quello del Parlamento europeo, quest'ultimo dovrebbe essere condannato al risarcimento di un danno materiale stimato in 36 mensilità di retribuzione, o pari ad altro importo da stabilire *ex aequo et bono*, nonché al risarcimento di un danno morale valutato per un importo di EUR 15 000;
- in ogni caso, condannare il Parlamento al pagamento di una somma di EUR 15 000 a titolo di risarcimento del danno morale;
- riservare alla ricorrente ogni altro diritto, via, mezzo e azione, ed in particolare il diritto di chiedere un ulteriore risarcimento per il danno da lei subito a causa del comportamento illecito del Parlamento e di produrre nuove prove o chiamare testimoni in giudizio.

— condannare il Parlamento a tutte le spese del giudizio, comprese le spese di avvocato sostenute dalla ricorrente.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 16 settembre 2011 — Van Arum/Parlamento

(Causa F-138/07) ⁽¹⁾

(2012/C 138/91)

Lingua processuale: l'olandese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 92 del 12.4.2008, pag. 48.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 4 aprile 2011 — Behmer/Parlamento

(Causa F-76/08) ⁽¹⁾

(2012/C 138/92)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 285 dell'8.11.2008, pag. 56.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 13 febbraio 2012 — Wagner-Leclercq/Consiglio

(Causa F-24/09) ⁽¹⁾

(2012/C 138/93)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 113 del 16.5.2009, pag. 47.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 15 febbraio 2011 — Capidis/Commissione

(Causa F-18/10) ⁽¹⁾

(2012/C 138/94)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 134 del 22.5.2010, pag. 56.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'11 marzo 2011 — Kaskarelis/Commissione

(Causa F-24/10) ⁽¹⁾

(2012/C 138/95)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 161 del 19.6.2010, pag. 58.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 12 maggio 2011 — Stratakis/Commissione

(Causa F-37/10) ⁽¹⁾

(2012/C 138/96)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 246 dell'11.9.2010, pag. 41.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 10 febbraio 2012 — Bömcke/BEI

(Causa F-95/10) ⁽¹⁾

(2012/C 138/97)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 328 del 4.12.2010, pag. 62.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 25 luglio 2011 — Jaeger/Eurofound

(Causa F-103/10) ⁽¹⁾

(2012/C 138/98)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 30 del 29.1.2011, pag. 64.